



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 29/05/2003**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 19 maggio 2003, n. 160

Autorizzazione all'apertura di dispensari farmaceutici stagionali nelle località dei comuni di pertinenza della ASL TA/1 ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2003. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista ~a L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 6 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle APT provinciali, la deliberazione della Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa APT.

Con nota prot. n. 3303 del 28.4.2003 la ASL TA/1 ha trasmesso la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Pulsano, Torricella, Lizzano e Palagiano richiedono il rinnovo autorizzativo per l'apertura del dispensario farmaceutico stagionale nelle rispettive località marine di Pulsano marina, Torre Ovo, Marina canale - conche e Chiatona.

L'ufficio farmaceutico di questo Assessorato ha verificato che nella documentazione presentata dalla

ASL TA/1 risulta allegata la nota della APT della provincia di Taranto prot. n. 169 del 21.2.2003 con la quale si esprime parere favorevole all'apertura di un dispensario farmaceutico stagionale in ciascuna delle suddette località balneari.

Lo stesso ufficio prende atto che l'Ordine provinciale di Taranto dei Farmacisti con nota prot. n. 389 del 12.3.2003 ha espresso anch'esso parere favorevole all'apertura di detti dispensari.

Considerato che le suddette farmacie stagionali saranno sottoposte a verifica ispettiva da parte della ASL TA/1, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia dei relativi verbali d'ispezione all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

Si propone di autorizzare l'apertura dei dispensari stagionali per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2003 nelle località innanzi specificate.

#### COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto al predetta assegnazione.

Il Dirigente dell'Ufficio 06

Dr. Enrico Manno

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SETTORE SANITA'

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

#### DETERMINA

Di rinnovare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99. pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, l'autorizzazione all'apertura dei seguenti dispensari farmaceutici stagionali per ciascuna località turistica dei comuni compresi nel territorio della ASL TA/1, dal 15 giugno al 15 settembre 2003:

1. PULSANO MARINA (comune di Pulsano);
2. TORREOVO (comune di Torricella);
3. MARINA di Lizzano  
CANALE-CONCHE (comune di Lizzano);
4. CHIATONA (comune di Palagiano).

Di incaricare la ASL TA/1 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico di questo Assessorato copia dei relativi verbali d'ispezione.

Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con le note assessorili prot. n. 24/8968/524/15 del 17.4.97, 24/5700/15 del 19.3.02 e prot. 24/5210/6 del 17.3.03.

Di disporre La pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai sindaci dei Comuni interessati a al Direttore Generale della ASL TA/1.

Il Dirigente Responsabile di Settore  
Silvia Papini

---